SEDUTA DEL 15/03/2019 **DELIBERA N. 5**

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

(Provincia di Isernia)

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria. Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, T RIBUTARIE E PATRIMONIALI ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **18,30,** con la continuazione nella Sala Convegni di Borgo Tufi, si è riunito il consiglio comunale.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	GENTILE Lino Nicola	Sindaco-Presidente	x	
2	CENCI Claudio	consigliere	x	
3	DI SALVO Guido Martino	"		x
4	DI SALVO Antonio	"	x	
5	DI TULLIO Donato	"	x	
6	GENTILE Remo	"		x
7	LEONE Daniele	"		x
8	GRAVIOLI Antonino G.	"	x	
9	MOSESSO Angela	"	x	
10	BELFIGLIO Francesco	"		x
11	SCOCCHERA Emanuele	"		x
		TOTALI	**6**	**5**

Presiede il Sindaco *dr. GENTILE Lino Nicola*, il quale invita a trattare l'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno prot. n. 405 del 11/03/2019
Partecipa alla seduta il *dott. Domenico Di Giulio Vice-Segretario Comunale*, il quale redige il presente verbale. (delibera, pagine interne)

==========

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49, T.U 267/00) del sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi.

Lì 15/03/2019 Il Responsabile Area Finanziaria e tributi

f.to dott. Domenico Di Giulio

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE (IS)

PROPOSTA DI DELIBERA

AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 14 del D.L. nr. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge nr. 122 del 30.07.2010, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, l'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- che l'art. 42 del D.Lgs. nr. 267 del 07.08.2000 attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 1 del D.L. nr. 193 del 22.10.2016, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge nr. 225 del 01.12.2016, ha disposto:

- Dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- Dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 62 del D.Lgs. nr. 300 del 30.07.1999, delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. nr. 203 del 30.09.2005, convertito con modificazioni dalla legge nr. 248 del 02.12.2005;
- Che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. nr. 602 del 29.09.1973;

RITENUTO:

- che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. nr. 193/2016, in vigore dal 01.10.2017

CONSIDERATO:

- invece che la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. nr. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, in particolare della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. nr. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;
- inoltre che anche le altre forme di gestione ammesse dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. nr. 446/1997, quali le forme associative e l'affidamento a società in house o a società miste non siano utilizzabili nel

breve termine sia per la complessità della loro attivazione e sia per i vincoli normativi che sono previsti in tema di società partecipate;

VALUTATO:
- che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Castel del Giudice all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. nr. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. nr. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;
- l'esternalizzazione della solo fase coattiva, oltre che ad un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'ufficio tributi, consente a costi minimi di ottenere una diminuzione dell'evasione fiscale che è molto alta. Continueranno ad arrivare ai cittadini gli avvisi di pagamento dei tributi su carta intestata del Comune in quanto l'ufficio tributi è titolare dell'azione amministrativa e le somme potranno continuare ad essere pagate in comode rate. Soltanto nella fase finale del procedimento l'ufficio comunale potrà avvalersi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni per riscuotere un ruolo coattivo contenente l'elenco di quelli che non hanno pagato dopo le richieste ai fini del recupero delle somme dovute e non ancora incassate;

TENUTO CONTO:
- peraltro che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs. nr. 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

CONSIDERATO:
- altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR nr. 602/1973, del D.Lgs. nr. 46/1999 e del D.Lgs. nr. 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora portatrici di dubbi e difficoltà applicative;
- che trattandosi, peraltro, di numerose piccole somme non versate, la riscossione di ciascuna sarebbe molto dispendiosa per l'ente, in quanto l'azione di recupero coattivo impone procedimenti complessi e costi impossibili per il comune, laddove l'Agenzia delle Entrate impiega molto meno tempo ed a costi contenuti;

RITENUTO:
- pertanto di affidare la sola riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali dell'Ente comune di Castel del Giudice, con decorrenza dal 15.03.2019, al nuovo soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", previsto dall'art. 1 del D.L. nr. 193/2016;

EVIDENZIATO:
- che si rinvia ai provvedimenti gestionali per l'assunzione dei successivi impegni di spesa;

RITENUTO:

- per quanto esposto, che il Comune di Castel del Giudice abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

ACQUISITI, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI DELEGARE le funzioni ed affidare, dal 15 marzo 2019, le attività, relative alla riscossione coattiva delle entrate del Comune di Castel del Giudice *(quali a titolo semplificativo: IMU, TASI, TARI, TOSAP, DIRITTI AFFISSIONI, ICI, SANZIONI CODICE DELLA STRADA, SANZIONI AMMINISTRATIVE, ONERI URBANISTICI, TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE)* al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 193/2016, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 225/2016.

DI STABILIRE che il presente affidamento resta valido fino ad espressa deliberazione del Consiglio Comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;

DI DARE ATTO che l'attuale affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria.

DI TRASMETTERE copia del presente deliberato ai Responsabili di Area.

DI TRASMETTERE il presente deliberato all'Albo pretorio on line ed alla sezione Amministrazione Trasparente.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa.

In proseguo di seduta, Il Sindaco, Presidente del Consiglio, chiede l'inversione dell'ordine del giorno, per cui si passa alla discussione dell'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno.

Il Sinsìdaco, Presidente del Consiglio illustra la proposta di cui al punto 3 ed invita alla discussione. In assenza di interventi invita alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

AVUTA da parte del presidente lettura della su esposta proposta di delibera;

Con voti favorevoli n.6, contrari n.0 astenuti n. 0, espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. 6 e votanti n. 6

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati.

Successivamente
VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa;
Con voti favorevoli n. 6, contrari n.0 astenuti n. 0, espressi in forma palese e nei modi di legge, su consiglieri presenti n. _6___e votanti n. __6___

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Lino Nicola GENTILE

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione all'albo on line, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co.1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Castel del Giudice , lì …25 MARZO 2019…

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on-line di questo Comune e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal__25/03/2019 al …08/04/2019…… a norma dell' art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- *Reg. pubbl.* ***n° ..49..***

Castel del Giudice, lì …25 marzo 2019…

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO

Copia Conforme all'originale.
Castel del Giudice, lì ……

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico DI GIULIO

==========

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 15/03/2019 a norma dell' art. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Castel del Giudice, lì15/03/2019

IL VICE -SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico DI GIULIO